

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1347 DELLA COMMISSIONE**dell'8 agosto 2016****recante duecentocinquantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (¹), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 3 agosto 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due persone fisiche all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

(¹) GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

- (a) «Aslan Avgazarovich Byutukaev (alias (a) Аслан Авгазарович Бютукаев, (b) Amir Khazmat, (c) Амир Хазмат, (d) Abubakar, (e) Абубакар. Data di nascita: 22.10.1974. Luogo di nascita: Kitaevka, distretto di Novoselitskiy, regione di Stavropol, Federazione russa. Cittadinanza: russa. Indirizzo: Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, distretto di Achkhoy-Martanovskiy, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 3.8.2016.»
 - (b) «Ayrat Nasimovich Vakhitov (alias (a) Айрат Насимович Вахитов, (b) Salman Bulgarskiy, (c) Салман Булгарский. Data di nascita: 27.3.1977. Luogo di nascita: Naberezhnye Chelny, Repubblica dei Tatars, Federazione russa. Cittadinanza: russa. Altre informazioni: potrebbe usare un passaporto falso di un cittadino siriano o iracheno. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 3.8.2016.»
-